

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA 27 agosto 1991, n.191.**

**Regolamento per l'attuazione della legge
regionale sull'emigrazione.**

Art. 1

***Riconoscimento dei circoli di emigrati
sardi***

1. Possono essere riconosciuti al sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, i circoli di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2. Ai fini del riconoscimento non è ammessa l'iscrizione dello stesso socio in più di un circolo.

3. Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate con le modalità previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

4. Non è ammessa la presenza di più di un circolo riconosciuto per ogni circoscrizione territoriale ritenuta dall'amministrazione regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi.

5. Eccezionalmente è consentito il riconoscimento di più di un circolo di emigrati sardi in città di straordinaria rilevanza per le comunità dei sardi, avuto riguardo all'ampiezza del territorio, al numero degli abitanti e degli emigrati sardi.

6. I circoli eventualmente riconosciuti nella stessa città dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue.

7. Ai fini del riconoscimento i circoli dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro Fondo Sociale domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) elenco dei soci contenente generalità e residenza;

c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;

d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;

e) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale, adibita esclusivamente al fini statuari.

Art. 2

Riconoscimento delle associazioni di tutela

1. Possono essere riconosciute le associazioni di tutela di emigrati sardi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, che presentino all'Assessorato Regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;

b) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;

c) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;

d) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale adibita esclusivamente ai fini statuari.

Art. 3

***Riconoscimento delle federazioni dei
circoli***

1. Possono essere riconosciute, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, le federazioni dei circoli di emigrati sardi che abbiano consociati non meno di 5 circoli regolarmente riconosciuti dalla Regione.

2. Ai fini del riconoscimento, le federazioni dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) elenco dei circoli confederati;

c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;

d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Art. 4

Composizione delle federazioni dei circoli

1. Sono componenti delle federazioni dei circoli di emigrati sardi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, oltre i membri di diritto, i rappresentanti dei circoli, designati, in base ai rispettivi statuti, nella misura massima di uno ogni 500 soci o frazioni pari o superiore a 200 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1991.

Art. 5

Utilizzo dei contributi ai circoli di emigrati sardi

1. I circoli di emigrati sardi sono autorizzati, a valere sul contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, ad effettuare spese per il funzionamento degli stessi per:

a) affitto locali e spese condominiali;

b) pulizia e manutenzione ordinaria;

c) energia elettrica;

d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;

e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;

f) acqua e riscaldamento;

g) tasse di iscrizione e di registro;

h) collaborazioni per attività di segreteria;

i) informazione.

2 Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti.

3 Per le spese di cancelleria stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione a firma del presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

Art. 6

Utilizzo dei contributi alle associazioni di tutela

1. Tra le spese di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, rientrano le seguenti:

a) affitto locali e spese condominiali;

b) pulizia e manutenzione ordinaria;

c) energia elettrica;

d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;

e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;

f) acqua e riscaldamento;

g) tasse di Iscrizione e di registro.

h) collaborazioni per attività di segreteria;

i) Informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;

b) partecipare e riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi delle associazioni di tutela;

c) partecipare agli incontri dei direttivi delle associazioni stesse con i circoli e le federazioni;

d) partecipare a convegni, conferenze, incontri e dibattiti inerenti il mondo dell'emigrazione.

4. E' ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe esistenti per i dipendenti della Regione sarda, per l'uso del mezzo proprio,

nel territorio nazionale, esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Art. 7

Modalità per le spese delle federazioni

1. Le spese alle quali le federazioni dei circoli possono concorrere, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sono quelle indicate all'articolo 5, primo comma lettere a), b), c), d), f), h), i) del presente regolamento.

2. Per le spese di cancelleria, stampati e materiale di rapido consumo, sino ad un importo massimo di lire 1.000.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del presidente delle federazioni, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;

b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi della federazione;

c) partecipare agli incontri dei direttivi delle federazioni stesse con i circoli federati.

4. E' ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le

tariffe in vigore delle singole nazioni, per l'uso del mezzo proprio esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi

1. Per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, in loro favore, i circoli di emigrati sardi, le associazioni di tutela degli emigrati e le federazioni dovranno presentare, annualmente, domanda, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1991 corredata dei seguenti documenti:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- programma delle attività progettate;
- bilancio preventivo per l'anno finanziario in corso e consuntivo dell'anno precedente;
- inventario dei beni;
- elenco dei soci aggiornato, come previsto dall'articolo 1, settimo comma, lettera b) del presente regolamento.

2. La presentazione dell'elenco dei soci non è richiesta per le associazioni di tutela e per le federazioni dei circoli.

3. I contributi sono erogati nella misura del 90 per cento del contributo assegnato all'inizio dell'esercizio finanziario mentre il saldo del rimanente 10 per cento verrà corrisposto alla presentazione della rendicontazione annuale. Non potrà comunque essere concesso il contributo per l'anno in corso se non sarà rendicontato il contributo relativo al precedente anno.

Art. 9

Requisiti dei componenti gli organi direttivi e di controllo dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela

1. I componenti degli organi direttivi e di controllo dei circoli degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della legge regionale n. 7 del 1991.

2. Qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento del circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela, l'Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento stesso.

Art. 10

Utilizzo dei contributi regionali

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 7, primo comma, lettera d), all'articolo 8, terzo comma, lettera d) e quinto comma all'art. 12, all'art. 13 e all'art. 19, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, possono effettuarsi spese per:

a) il pagamento dell'affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi, i convegni e le manifestazioni varie;

b) il pagamento del nolo delle attrezzature varie, (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere, etc.) impiegate nella realizzazione delle predette iniziative;

c) Il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno ai partecipanti a convegni, congressi, conferenze etc. formalmente invitati dall'Assessore regionale del lavoro o espressamente delegati dai circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

Art. 11

Sussidi una tantum

1. Al lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, che si trovino in particolare situazioni di indigenza, possono essere concessi sussidi straordinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, non reiterabili nell'arco dell'anno, nella misura massima di lire 2.000.000.

2. Onde usufruire dei benefici di cui al comma precedente, i richiedenti devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale allegando:

a) stato di famiglia;

b) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del capo di famiglia o dello stesso richiedente;

c) certificato rilasciato dal sindaco o dall'autorità consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di indigenza e necessità di assistenza;

d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito del capo di famiglia e dei componenti il nucleo familiare.

3. La misura del sussidio sarà così determinata

a) lire 1 000.000 al ricredente;

b) lire 400.000 per il coniuge a carico;

c) lire 300.000 per ogni figlio a carico od altro familiare convivente senza reddito, risultante dalla situazione di famiglia.

Art. 12

Trasporto salme

1. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15

gennaio 1991, n. 7. sussidi per consentire il trasporto nell'isola delle salme degli emigrati deceduti da non più di due anni, nella penisola od all'estero. La misura del Sussidio è fissata nel 75 per cento della spesa documentata per la traslazione della salma in Sardegna. esclusa le onoranze funebri, è altresì concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che reperi la traslazione.

2. Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i familiari devono inoltrare domanda. In conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando:

a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal Consolato qualora l'emigrato sia deceduto all'estero;

b) fattura quietanzata dell'avvenuto traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in Italiano e vistata dal Consolato Italiano, qualora trattasi di deceduti all'estero;

c) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del deceduto;

d) biglietto di viaggio del familiare che reperi la traslazione della salma.

Art. 13

Rientro emigrati

1. Gli emigrati che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, dovranno presentare domanda, in conformità alle norme sul bollo, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, al Comune ove l'emigrato risiede, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento,

per coloro che rientrano dall'estero dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato italiano. Coloro che siano già rientrati in Sardegna, dovranno produrre traduzione giurata del documento uffici giudiziari. Il lavoratore autonomo dovrà presentare certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;

b) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;

c) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal Consolato italiano;

d) certificato di stato di famiglia;

e) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali;

f) certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7;

g) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti, ecc.) e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività Analoga dichiarazione del Sindaco dovranno produrre i coltivatori diretti.

h) eventuale certificato attestante la posizione di pensionato,

rilasciato da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;

i) eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità;

l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore dovrà indicare la data di rientro nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio dal quale si desuma la data di rientro in Sardegna.

2. Per il trasporto delle masserizie e del mobilio è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di lire 3.000.000.

3. Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è concessa inoltre un'indennità di prima sistemazione, dell'importo massimo di lire 1.000.000, in rapporto al nucleo familiare, secondo i seguenti criteri:

a) lire 500.000 per l'emigrato che rientra.

b) lire 200.000 per il coniuge a carico.

c) lire 100.000 per ogni figlio a carico o familiare convivente senza reddito risultante dalla situazione di famiglia.

4. Per coloro che rientrano da pesi extra-europei l'importo da corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, non può essere superiore al 50 per cento delle spese documentate per ogni avente diritto.

5. In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. L'interessato potrà comunque chiedere l'indennità di prima sistemazione o per trasporto masserizie,

producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

6. I rimborsi e le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti ai sensi di leggi nazionali.

7. L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Art. 14

Convenzione

1. L'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - è autorizzato a stipulare apposita convenzione che regoli i rapporti con l'ente previdenziale competente, ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio, n. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 27 agosto 1991.

Floris